

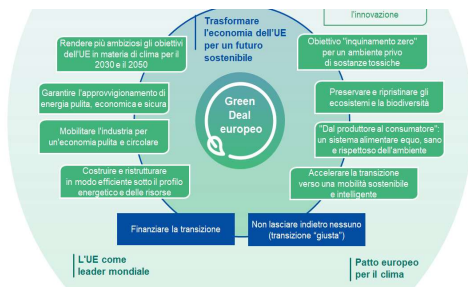
Il carbon farming nelle politiche climatiche dell'UE.

Roberta Papili
Responsabile Clima ed Energia
Area Politiche Sviluppo Sostenibile ed Innovazione
Confagricoltura



Il quadro europeo di riferimento

Green deal e obiettivo vincolante alla neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.



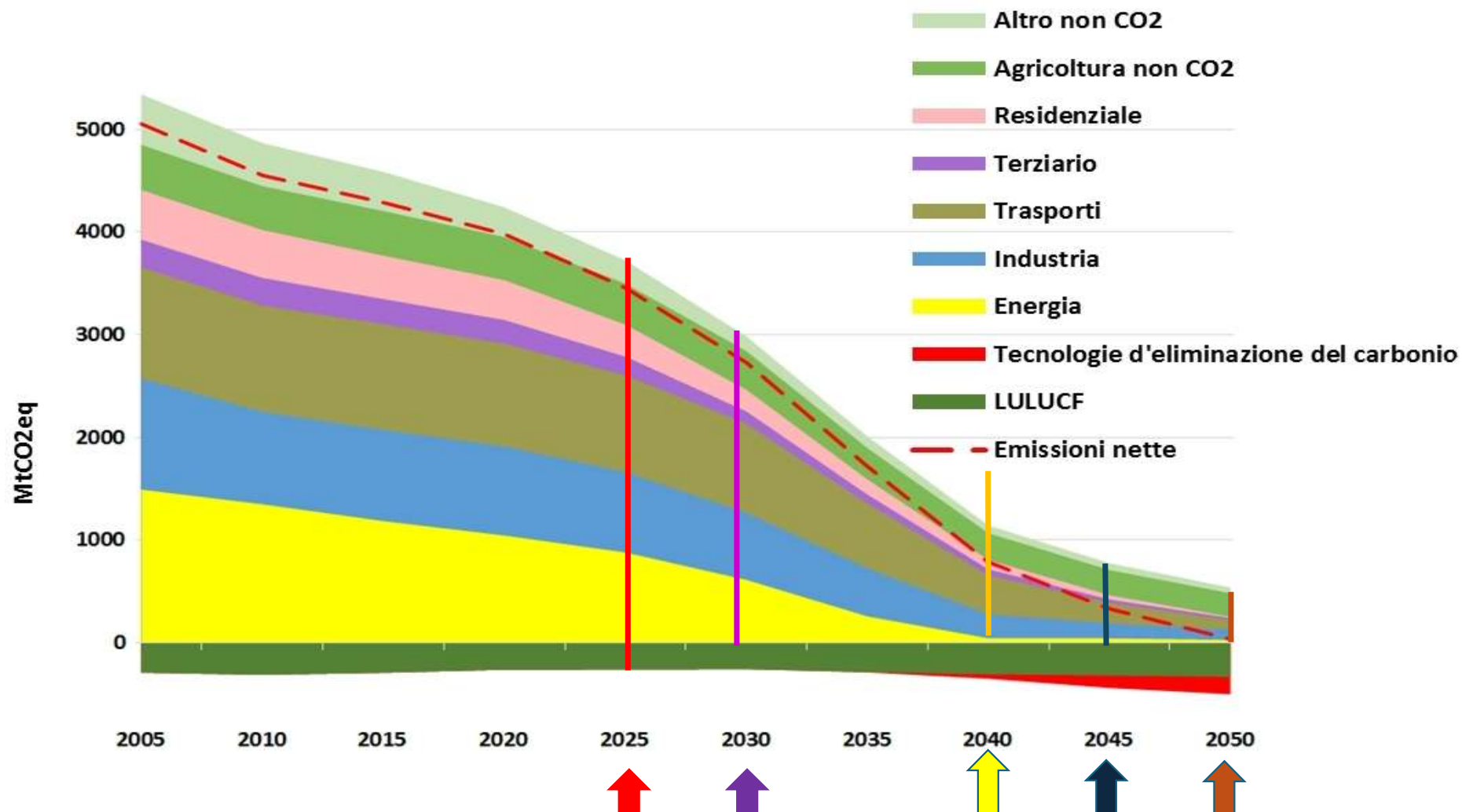
Il Reg. (UE) 2021/1119 ha istituito il quadro giuridico per il conseguimento della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 che implica un equilibrio tra emissioni ed assorbimenti di gas a effetto serra (**CO₂, CH₄, N₂O, ecc.**) al più tardi entro il 2050, con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative.

- ❖ **Obiettivo vincolante al 2050:** entro il 2050 emissioni nette di CO₂ e altri gas serra, pari a zero.
- ❖ **Obiettivo vincolante UE al 2030:** riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
- ❖ **Prevede definizione di traguardi climatici intermedi (target al 2040).**

L'UE riconosce una priorità **alle riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni** e **potenziamento degli assorbimenti dai pozzi naturali**.

- ☐ punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030 (**310 milioni tonn CO₂ al 2030**).
- ☐ **Limita la possibilità di compensare emissioni con assorbimenti ai fini della verifica dell'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030 (225 milioni tonn CO₂ al 2030).**

Neutralità climatica dell'UE al 2050..emissioni nette a zero al 2050



Tre politiche principali garantiscono all'UE il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% **entro il 2030**:

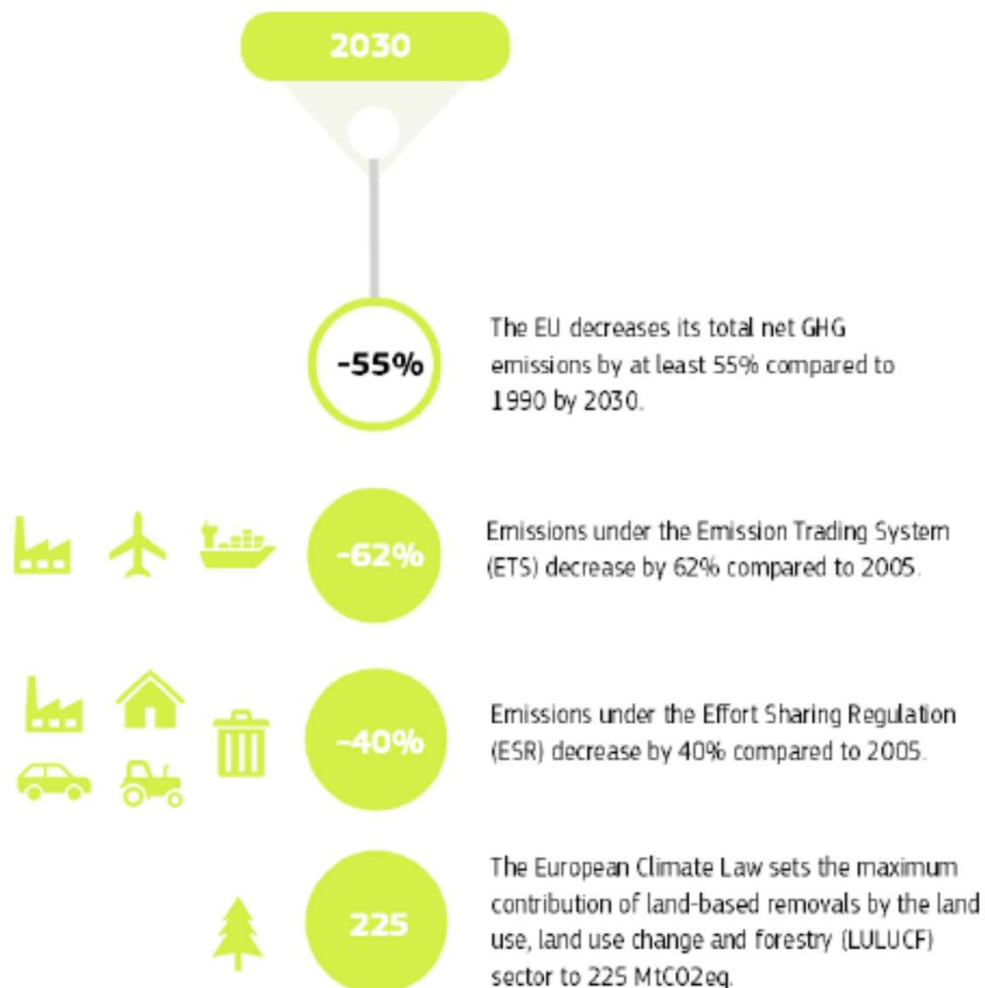
- Il **sistema di scambio di quote di emissione (ETS)** dell'UE mira a ridurre le emissioni del 62% rispetto ai livelli del 2005 (richiede impegno diretto degli operatori dei settori coinvolti);
- Il **regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR)** fissa un obiettivo di riduzione del 40% a livello UE rispetto ai livelli del 2005 (impegna gli SM al raggiungimento dell'obiettivo unionale);
- Il **regolamento sull'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF)** prevede un obiettivo di 310 Mt di CO₂ equivalente di assorbimenti netti a livello dell'UE (ulteriore assorbimento netto terrestre di 42 MtCO₂-eq rispetto alla media 2016-2018). Impegna gli SM al raggiungimento dell'obiettivo unionale.

La legge europea sul clima stabilisce un contributo massimo all'obiettivo UE per il 2030 di 225 MtCO₂-eq dagli assorbimenti terrestri.

ESR: trasporto stradale e marittimo interno, edifici, agricoltura, rifiuti e piccole industrie.

ETS: produzione di energia elettrica e calore, raffinerie, acciaierie, cementifici, vetrerie, industrie della carta e della produzione di sostanze chimiche, oltre al trasporto aereo

Target UE al 2030



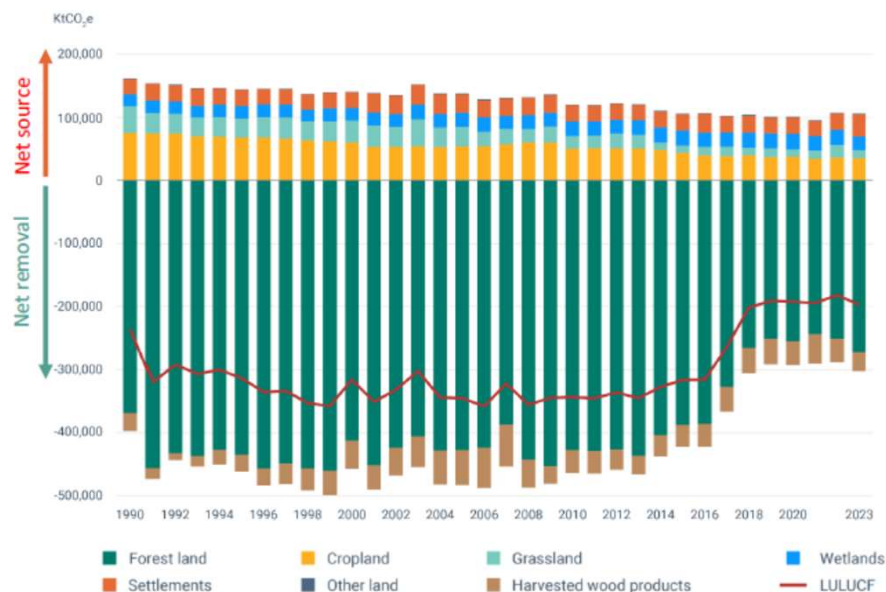
Target nazionale al 2030

Contributo Italia ESR (trasporto stradale e marittimo interno, edifici, agricoltura, rifiuti e piccole industrie): **riduzione delle emissioni di gas entro il 2030 del 43,7% rispetto ai livelli del 2005.**

Contributo Italia a LULUCF: **assorbimenti netti per 35.8Mt CO2eq. al 2030.**

LULUCF

LULUCF net emissions (+) and net removals (-) for the EU-27 (1990-2023) in ktCO₂e



Source: EEA, 2025

Status (2023)

- Net land carbon sink was -198 MtCO₂e
- Compensated 6% of emissions from other sectors

Trend

- Declining net sink
- 2014-2023 the average annual sink was 30% smaller compared to 2004-2013

Main factors

- Decline in the forest sink
- Cropland and settlements are the major sources of emissions

European Environment Agency



- L'assorbimento di carbonio dal settore dell'uso del suolo è in calo, con un leggero miglioramento recente, che si traduce in un assorbimento netto di carbonio di -198 MtCO₂-eq nel 2023.

- Le ultime proiezioni disponibili degli Stati membri mostrano ancora un divario a livello UE di 40-55 MtCO₂-eq rispetto all'obiettivo UE per il 2030.

- Sono necessari maggiori investimenti nel settore dell'uso del suolo e un sistema di monitoraggio più efficiente per consentire il raggiungimento dell'obiettivo climatico del settore e garantire catene del valore della bioeconomia resilienti.

L'Iniziativa della Commissione UE sugli assorbimenti di carbonio (anno 2021)



Bruxelles, 15.12.2021
COM(2021) 800 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Cicli del carbonio sostenibili

{SWD(2021) 450 final} - {SWD(2021) 451 final}

❖ Oggi l'agricoltura UE contribuisce per il **12% alle emissioni di gas serra** del territorio europeo e come tutti i settori è **chiamata a contribuire agli obiettivi climatici con azioni di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni.**

❖ Il suolo agricolo costituisce anche una preziosa fonte di assorbimento di carbonio, ed è proprio su questa capacità che si concentra la **Carbon Farming Initiative** della Commissione europea.

Il **15 dicembre 2021**, la Commissione UE, nell'ambito del pacchetto "**Pronti per il 55%**", ha adottato la **comunicazione sui cicli sostenibili del carbonio** con la **proposta per la certificazione degli assorbimenti di carbonio** allo scopo di aumentare la diffusione dell'assorbimento sostenibile del carbonio.

Obiettivi:

1. garantire l'**accesso a dati verificati su emissioni e rimozioni entro il 2028** per consentire un'ampia diffusione del carbon farming;
2. **contribuire, attraverso le iniziative di carbon farming, all'aumento entro il 2030, di 42 milioni di tonnellate (Mt) di CO₂eq nel suolo per raggiungere l'obiettivo di 310 Mt di CO₂ eq. di assorbimenti netti del settore LULUCF.**
3. creare un **nuovo modello commerciale per i gestori del territorio** (carbon farming) e le imprese industriali (carbon removal);
4. creare un mercato interno dell'UE per la CO₂ catturata.

Piano d'azione della Commissione sul carbon farming

Piano d'azione:

- **entro il 2028** tutti i gestori di terreni abbiano accesso a dati verificati sulle emissioni e sugli assorbimenti al fine di misurare il sequestro del carbonio nei suoli agricoli;
 - **entro il 2030** le iniziative di sequestro del carbonio nei suoli agricoli contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo di **310 Mt CO₂eq** di assorbimenti netti per il settore LULUCF (dal 2030 le tecnologie industriali dovrebbero sequestrare ogni anno almeno 5 Mt CO₂eq).
-

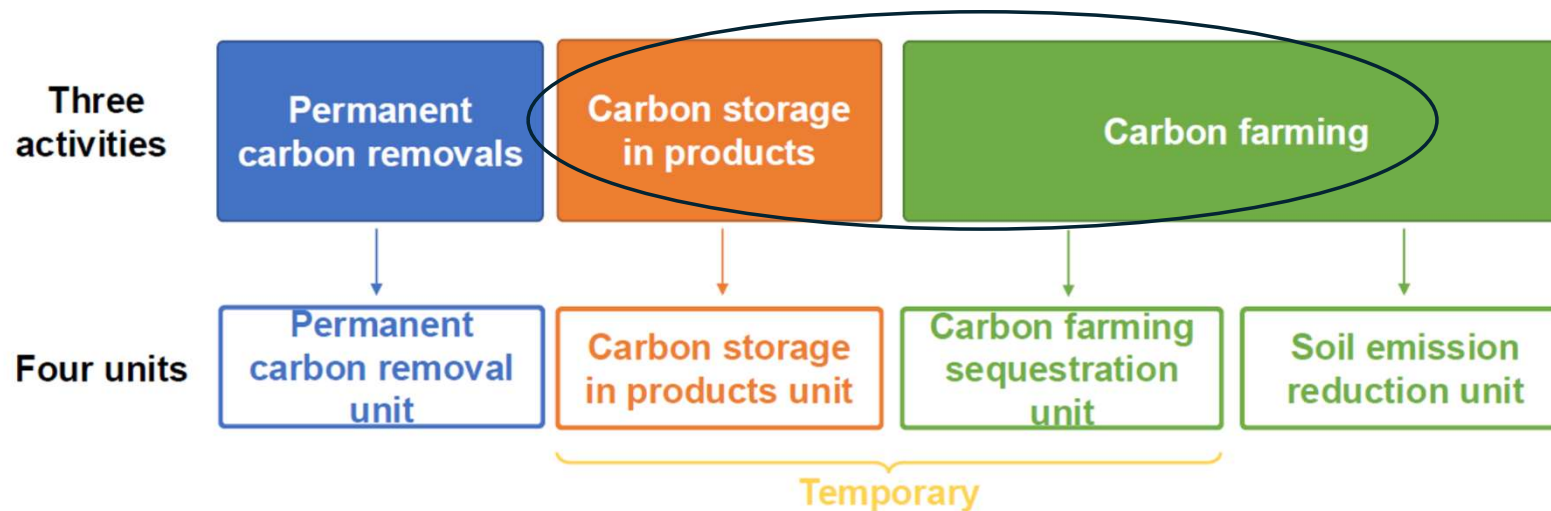
L'iniziativa della Commissione UE mira a “**incoraggiare le pratiche agricole che contribuiscono a catturare la CO2 dall’atmosfera e ad immagazzinarla nei suoli e/o nella biomassa**”.

Esempi di pratiche di gestione dei terreni, in grado di determinare un aumento del sequestro di carbonio con eventuali benefici per gli ecosistemi e la biodiversità sono:

- **l'imboschimento e il rimboschimento** nel rispetto di principi ecologici favorevoli alla biodiversità **e la gestione migliorata delle foreste all'insegna della sostenibilità** (*pratiche rispettose della biodiversità e l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici*);
- **l'agroforestazione** e altre **forme di agricoltura mista** che combinano nello stesso appezzamento vegetazione legnosa (alberi o arbusti) e sistemi colturali e/o di produzione animale;
- **l'uso di colture intercalari e di copertura**, la **lavorazione conservativa** e l'aumento della **presenza di elementi caratteristici del paesaggio** (*protezione dei suoli, riduzione della perdita di suolo a causa dell'erosione e incremento del carbonio organico nel suolo dei seminativi degradati*);
- la **conversione mirata delle terre coltivate in terreni a riposo** o delle superfici ritirate dalla produzione in **prato permanente**;
- il **ripristino delle torbiere e delle zone umide** (*che riduce l'ossidazione dello stock di carbonio esistente e aumenta il potenziale di sequestro del carbonio*).

REGOLAMENTO (UE) 2024/3012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carbonicoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.

CRCF



Agevolare e incoraggiare:

- la realizzazione di assorbimenti permanenti del carbonio;
- la **coltivazione del carbonio (carbon farming)**;
- lo **stoccaggio del carbonio nei prodotti**.

Regolamento UE n. 2024/3012

- ❖ Il regolamento UE definisce il **perimetro normativo per la certificazione volontaria delle rimozioni di carbonio ed il carbon farming** per agevolare e accelerare la realizzazione nell'UE di attività di assorbimento di alta qualità del carbonio e di riduzione delle emissioni nel suolo e si inserisce nell'ambito delle politiche per contrastare il cambiamento climatico.
- ❖ Il Reg. mira a **garantire l'elevata qualità degli assorbimenti di carbonio nell'UE e istituire un sistema di governance per le certificazioni dell'UE**, attraverso la definizione di requisiti minimi, **metodologia e standard per la misura** e lo **scambio** degli assorbimenti di carbonio.
- ❖ Una **regolamentazione univoca dell'UE**:
 - **per favorire erogazione di finanziamenti pubblici** sulla base dei **risultati**;
 - promuovere un mercato volontario del carbonio basato su standard rigorosi, trasparenti e verificabili.

Ambito di applicazione del regolamento

Istituisce un **quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo** stabilendo specifiche condizioni di ammissibilità:

- ☐ **Stabilisce i criteri di qualità per le attività** (quantificazione, addizionalità, stoccaggio, monitoraggio e responsabilità, sostenibilità);
 - ☐ **Definisce i soggetti coinvolti nel processo** (gestori/sistemi di certificazione/organismi di certificazione);
 - ☐ **Stabilisce le norme per la verifica e la certificazione di assorbimenti/riduzioni** (domanda di certificazione/piano di attività/monitoraggio/processo di certificazione e ricertificazione/gestione delle unità certificate);
 - ☐ **Stabilisce il funzionamento e riconoscimento dei sistemi di certificazione** (registrazione, approvazione, .);
 - ☐ **Stabilisce le norme per rilascio ed uso delle unità certificate;**
 - ☐ **Dispone successivi atti** della Commissione;
 - ☐ **Dispone il riesame** del regolamento (sviluppi su art. 6 Accordo di Parigi, progressi scientifici, impatti ambientali su uso di biomassa legato al Reg, impatti sulla sicurezza alimentare e speculazione fondiaria, costo del processo di certificazione, ecc.).
 - ☐ **Impegna la Commissione ad esaminare entro luglio 2026 l'inserimento delle emissioni dalle categorie *fermentazione enterica e gestione del letame*.**
-

Definizioni per il «carbon farming»

"attività": una o più pratiche/processi svolti da un gestore, o da un gruppo di gestori, che determinano un **assorbimento permanente del carbonio**, un **assorbimento temporaneo del carbonio** derivante dalla **coltivazione del carbonio** o **dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti** ovvero **riduzioni delle emissioni dal suolo** derivanti dalla **coltivazione del carbonio**;

"gestore": persona fisica/giuridica/ente pubblico.

"coltivazione del carbonio (carbon farming)": pratiche o processi svolti su un periodo di attività di almeno cinque anni, riguardanti la gestione terrestre o costiera e che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico e biogenico in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo.

"stoccaggio del carbonio nei prodotti": pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata e che consentono il monitoraggio in loco del carbonio stoccato e certificato durante tutto il periodo di monitoraggio;

Stabilisce la qualità degli
assorbimenti **CRITERI QUALITY**

- ☐ Il regolamento fissa i **criteri di qualità** delle attività di assorbimento del carbonio/riduzione emissioni:
 1. **quantificazione** degli **assorbimenti/riduzioni emissioni** rispetto a uno **scenario di riferimento**;
 2. **Addizionalità**;
 3. **stoccaggio monitoraggio e responsabilità**;
 4. **sostenibilità**.

Definisce l'accuratezza nella quantificazione degli assorbimenti

Il gestore, ***ove possibile***, raccoglie dati sugli assorbimenti di carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra ***basandosi sull'utilizzo di metodologie di livello 3 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 (livello di stima più accurato) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.***

Il regolamento invita all'uso delle tecnologie digitali disponibili (banche dati elettroniche/sistemi di informazione geografica/telerilevamento, sistemi di quantificazione del carbonio in loco/intelligenza artificiale/uso mappe elettroniche per ridurre i costi di definizione dei livelli di riferimento e garantire la solidità del monitoraggio delle attività).

Quantificazione - Addizionalità e linea di base

La prima fase del processo di quantificazione è la definizione della linea di base rispetto alla quale calcoliamo l'assorbimento. Il regolamento offre due possibili approcci.

- ☐ **livello di riferimento *normalizzato*** (valori di base standardizzati rappresentativi di pratiche standard e condizioni normative e di mercato in cui si svolge l'attività certificata - l'addizionalità si considera rispettata).
- ☐ **livello di riferimento *specifico per attività*** (in mancanza di dati o di attività comparabili sufficienti, il gestore utilizza un livello di riferimento corrispondente alla prestazione individuale di un'attività specifica - l'addizionalità deve essere dimostrata mediante prove specifiche per metodologie di certificazione applicabile).

Ogni attività è addizionale e soddisfa entrambi i criteri seguenti:

- a) va al di là degli obblighi normativi dell'Unione e nazionali ***a livello del singolo gestore***;
- b) l'effetto incentivante della certificazione ***è necessario affinché l'attività diventi finanziariamente sostenibile***.

Per quanto riguarda *l'addizionalità*, il regolamento definisce le attività aggiuntive come quelle che producono assorbimenti di carbonio e riduzioni delle emissioni superiori allo scenario di riferimento standardizzato.

Soggetti della certificazione

1. Il gestore/gruppo di gestori **aderisce ad un schema/sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione.**
2. Il "**sistema di certificazione**" è un'organizzazione che certifica la conformità delle attività e dei gestori rispetto ai criteri di qualità e alle norme di certificazione stabiliti nel regolamento.
3. Il sistema di certificazione si avvale di un "**organismo di certificazione**" (organismo indipendente di valutazione della conformità) **accreditato** (da un organismo nazionale di accreditamento/riconosciuti da un'autorità nazionale competente) **che rilascia un certificato di conformità.**

La Commissione definisce (atti di esecuzione) la struttura, il formato, le specifiche tecniche e le procedure per la registrazione di assorbimenti/riduzioni, relazioni di certificazione/ricertificazione, ecc.

Stoccaggio, monitoraggio e responsabilità

- ❖ Il gestore dimostra che l'attività consente di ***stoccare permanentemente il carbonio o che il suo obiettivo è quello di stoccarlo a lungo termine.***
- ❖ Il gestore è tenuto a monitorare ed attenuare il rischio di perdite di carbonio (**inversione del carbonio catturato e stoccato da un'attività**). **Previsti meccanismi di responsabilità** (definiti dalla Commissione con atti delegati).
- ❖ Il carbonio ***assorbito e successivamente stoccato*** tramite un'attività di assorbimento è considerato rilasciato nell'atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio.

Processo di certificazione

Per richiedere la certificazione di conformità al regolamento il gestore/il gruppo di gestori:

1. presenta **domanda ad un sistema di certificazione**,
2. presenta **un piano dell'attività con il beneficio atteso** (assorbimento netto del carbonio/riduzione netta delle emissioni)
3. realizza **un piano di monitoraggio**;
4. si sottopone ai **controlli da parte dell'organismo di certificazione**;
5. si sottopone a **controlli di ricertificazione periodici** (almeno ogni 5 anni) **per riconfermare la conformità e accertare il beneficio** (generato dall'attività in termini di assorbimento netto del carbonio/riduzione netta delle emissioni dal suolo). **Nel certificato aggiornato sono indicate le unità di assorbimento.**

*La Commissione definisce la struttura, il formato e le specifiche tecniche **del piano dell'attività e del piano di monitoraggio** (con atti di esecuzione).*

Metodologie di certificazione

1. Il gestore applica **la metodologia di certificazione pertinente** per l'attività da realizzare.

1. le metodologie di certificazione sono definite dalla **Commissione** a partire dalle **attività più mature o che possono apportare i maggiori co-benefici**.
2. **in caso di stoccaggio del carbonio nei prodotti**, la Commissione elabora **in via prioritaria metodologie sui prodotti da costruzione** a base di legno e a base biologica.

Co-benefici

Un'attività può generare **co-benefici** (benefici aggiuntivi al carbonio) per uno o più dei seguenti **obiettivi di sostenibilità**:

- a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) transizione verso un'economia circolare/uso biomateriali;
- e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, **comprese la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo.**

Un'attività di coltivazione del carbonio genera almeno il co-beneficio – BIODIVERSITA'!!

Si presume che questi co-benefici daranno più valore economico alle unità certificate e quindi si tradurranno in maggiori ricavi per gli operatori, incentivando un approccio olistico alla sostenibilità nella produzione agricola.

Previsto Registro dell'Unione entro il 2028

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE(UE) 2025/2358 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2025 che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPITOLO I - MATERIA, DEFINIZIONI E PIANI DI ATTIVITÀ E MONITORAGGIO

Articolo 1: Oggetto (norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/3012)

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Piano di attività, piano di monitoraggio e relazioni su controlli di certificazione e ricertificazione

CAPITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE, ENTI DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE

Sezione 1 – Funzionamento degli schemi di certificazione

Articolo 4: Struttura di governance

Articolo 5: Monitoraggio interno, procedura di reclami e sistema di gestione della documentazione

Articolo 6: Non conformità da parte degli operatori

Articolo 7: Provvedimenti correttivi e sanzioni per le non conformità

Articolo 8: Modifica dello schema di certificazione da parte degli operatori/gruppo di operatori

Articolo 9: Pubblicazione di informazioni da parte dei sistemi di certificazione e contenuto minimo della relazione annuale sulle attività

Sezione 2 - Controllo

Articolo 10: Processo di audit e livelli di certezza

Articolo 11: Revisione dei calcoli di rimozione di carbonio e delle emissioni del suolo

Sezione 3 Organismi di certificazione

Articolo 12: Audit di gruppo per la carboniocoltura

Sezione 3 – Enti di certificazione

Articolo 13: Designazione degli enti di certificazione

Articolo 14: Formazione degli enti di certificazione

Articolo 15: Supervisione degli enti di certificazione da parte del Stati Membri e della Commissione

CAPITOLO III - REGISTRI DI CERTIFICAZIONE

Articolo 16 – Registri di certificazione

CAPITOLO IV - RICONOSCIMENTO DEGLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE

Articolo 17: Riconoscimento degli schemi di certificazione

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18: Entrata in vigore e applicazione

Implementazione del Regolamento

Entro il 2026 la Commissione adotta:

- gli **atti delegati** che integrano il regolamento 2024/3012 (definizione livelli di riferimento, metodologie di certificazione, requisiti registro dell'unione, aggiornamenti periodici degli allegati, ecc.);
- gli **atti di esecuzione** (tariffe registro, struttura formato e specifiche tecniche dei registri di certificazione, della registrazione, della detenzione ed uso delle unità certificate), ecc.

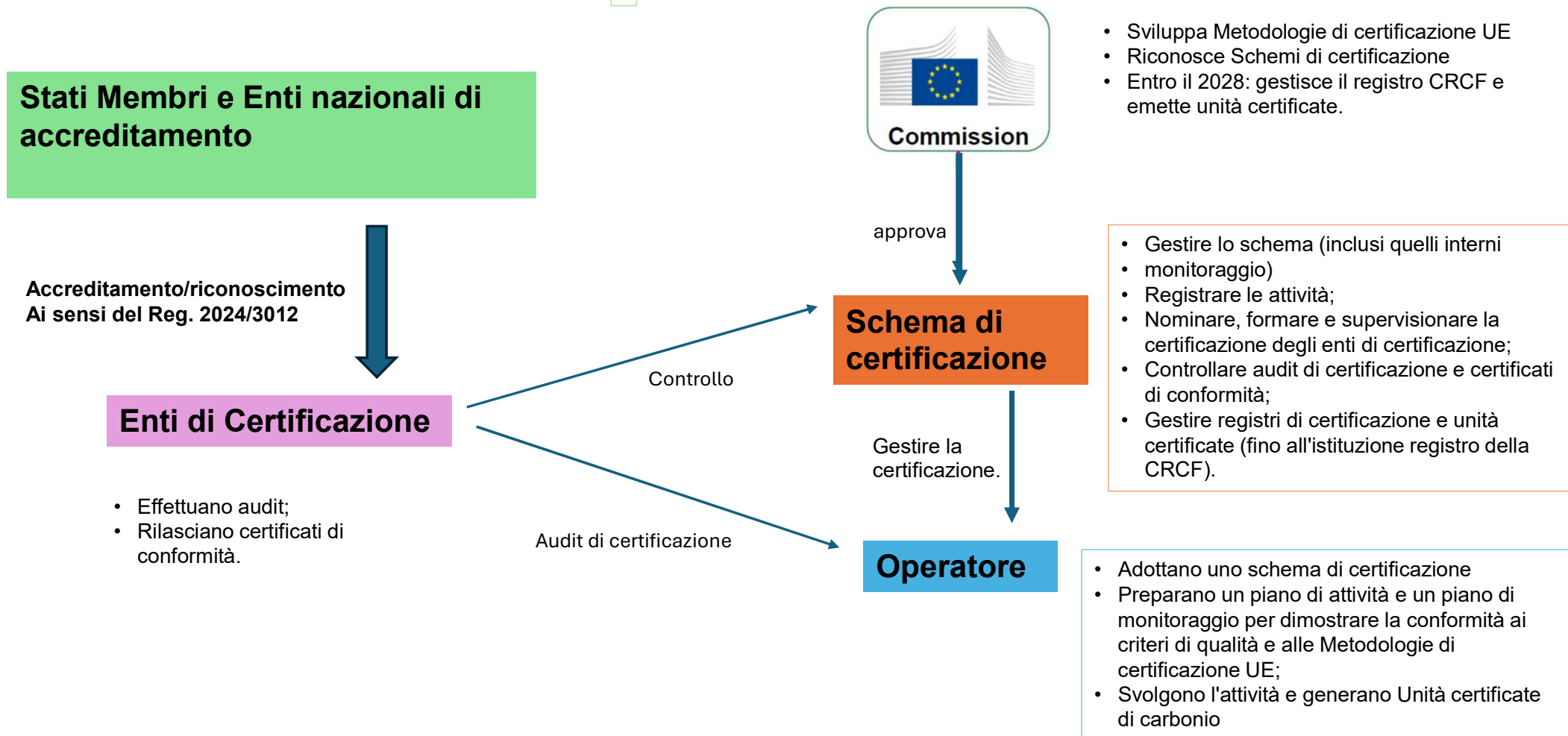
Atto delegato - Rimozioni permanenti: DACCS, BECCS, Biochar (Adozione entro il 2026)

Atto delegato - Agricoltura del carbonio: suoli agricoli, riumidificazione delle torbiere, piantumazione di alberi (proposta I trimestre 2026).

La Commissione lavorerà inoltre per: incoraggiare la ricerca e l'innovazione/incentivare le sinergie tra i diversi obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità/puntare ad una combinazione di misurazioni in loco mediante telerilevamento e modellizzazione (utilizzare al meglio le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione come Copernicus).

La certificazione del carbon farming secondo la normativa dell'UE, dovrebbe essere implementabile da fine 2026/inizio 2027).

Governance del Regolamento CRCF per il mercato volontario all'interno dell'Unione.



Dalla certificazione degli assorbimenti/riduzioni delle emissioni al mercato volontario.

Il mercato del Carbonio può essere suddiviso in due grandi gruppi (regolato/volontario):

~~Crediti derivanti dagli obblighi di legge (2 schemi funzionamento: EU ETS e meccanismi flessibili CDM e JI nei Paesi firmatari del PK)~~

Crediti di carattere volontario (Verra, Gold Standard, ecc)

I mercati volontari del carbonio (VCM) consentono lo scambio di riduzioni e assorbimenti di carbonio verificati attraverso crediti di carbonio.

(Dal 2016 al 2020, il mercato volontario globale del carbonio è cresciuto del 280%, con quasi 95 milioni di crediti di carbonio ritirati nel 2020, per un valore di circa 430 milioni di dollari).

L'iniziativa dell'UE si inserisce in questo ambito ed è circoscritta ad attività realizzate nel territorio dell'UE.

Mercati Domestici

La Banca Mondiale definisce i mercati domestici come (Klein *et al.*, 2015):

- mercati che si applicano ad organizzazioni **che operano su scala nazionale**;
- mercati gestiti e/o supportati da enti governativi;
- mercati con regole, standard e registri specifici per il singolo paese;
- mercati i cui crediti generati sono utilizzati **per rispondere a politiche nazionali** (tasse sul carbonio, schemi nazionali di neutralizzazione delle emissioni o mercato volontari su scala locale e nazionale).



Mercati Volontari

Iniziative di carattere **volontario** promosse da imprese, organismi non profit, amministrazioni pubbliche e perfino singoli individui spinti da **motivazioni etiche e con l'obiettivo di azzerare o ridurre le emissioni** legate alle proprie attività senza la presenza di obblighi o regolamenti nazionali e internazionali.



Le politiche dell'UE verso il 2040 e lo sviluppo del carbon farming.

Gli atti legislativi dell'UE, come il quadro per la certificazione dell'assorbimento del carbonio (CRCF), la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD), la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese (CSDDD), il regolamento sulla tassonomia, ecc. **influenzeranno il modo in cui le imprese si impegnano con la certificazione e la utilizzano per incentivare l'azione per il clima.**

- ❖ **Revisione LEGGE CLIMA e Target 2040 (Comm.UE , Consiglio, Parlamento):** - **90% rispetto 1990** (riduzioni interne dell'85% integrate da crediti internazionali di alta qualità fino al 5%).
- **Revisione LULUCF** per il post 2030 (neutralità settore AFOLU al 2035);
- **ETS 2;**
- ❖ **PROMOZIONE ENERGIA RINNOVABILE** - RED III (usi energetici biomasse legnose);
- ❖ **BIOECONOMIA** (Strategia bioeconomia – biomateriali e prodotti);
 - riconoscimento delle pratiche di gestione forestale sostenibile adattate localmente,
 - richiede un finanziamento robusto (per investimenti in R&I e imprese);
 - sottolinea il ruolo dei proprietari forestali (oltre agli agricoltori) come fornitori strategici di biomassa in Europa;
 - appello all'impegno con Forest Europe.

Il sostegno al carbon farming (dalle pratiche alla domanda)

1. L'Europa riconosce il ruolo della carbon farming come forma di «business verde».
2. L'Europa incoraggia l'elaborazione di strategie nazionali di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.
3. Mira definire opportunità di finanziamento pubblico per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli

PAC:

- ☐ I regimi ecologici e le misure o gli investimenti agro-climatico-ambientali per lo sviluppo rurale possono sostenere direttamente le pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli.

Aiuti di Stato (possibili forme):

- Regimi di sequestro del carbonio basati sui risultati nel settore agricolo e forestale.
- Incentivi per i servizi ecosistemici forestali a beneficio dell'ambiente e del clima.
- Sostegno al sequestro del carbonio nei suoli agricoli nell'ambito di aiuti per impegni agro-climatico-ambientali, investimenti, servizi di consulenza, ricerca e sviluppo, cooperazione.

Risorse private (gestori/acquirenti).....

Il sostegno al carbon farming (dalle pratiche alla domanda)

L'UE ha fissato obiettivi ambiziosi di sostenibilità (LULUCF/Legge sul ripristino della natura), che richiederanno meccanismi efficaci per attrarre investimenti privati e pubblici.

1. **Integrazione delle metodologie CRCF nella rendicontazione di sostenibilità aziendale**
2. **Appalti pubblici di unità CRCF** (Gli Stati membri acquistano di unità CRCF.)
3. **Agevolazione dei contratti a termine per le unità CRCF da parte delle autorità pubbliche** (la Commissione o gli Stati membri attuano un programma che facilita i contratti a termine per l'acquisto di unità CRCF)

La Commissione sta analizzando anche possibili approcci politici per migliorare gli incentivi basati sul mercato, per ridurre le emissioni agricole e aumentare il carbonio nel settore agroalimentare (attuazione di norme climatiche obbligatorie/istituzione di mercati di conformità o sistemi di scambio di quote di emissione (AgETS)).

Obiettivo: Domanda più stabile di unità CRCF per aumentare la certezza del reddito per gli agricoltori.

CONCLUSIONI

- ❖ **I lavori sono in corso e le scelte a livello UE saranno determinanti!**
- ❖ **Occorre ancora del tempo per determinare la portata del carbon farming a livello nazionale ed il valore per imprese, territori e comunità!!**
- ❖ **Siamo sulla strada giusta! E' chiaro sicuramente il ruolo centrale del settore agroforestale per clima ed economia.**

GRAZIE

Roberta Papili
Responsabile Clima ed Energia
Area Politiche Sviluppo Sostenibile ed Innovazione

